



COMUNE DI CILAVEGNA

**CRITERI PER LA
DETERMINAZIONE DELLE
SANZIONI E PER LA
DETERMINAZIONE DELLA
LORO ENTITA'**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 22.12.1998 -
Esecutiva per decorrenza dei termini, L. 142/90, il 4.01.1999.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'Articolo 3, comma 133, della Legge 23 dicembre 1996, n° 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali.

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 472, ove si dettano le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, in attuazione delle disposizioni di cui al succitato Art. 3 della Legge 662/96.

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 473, ove, al capo IV, Artt. 11, 12, 13 e 14 si disciplinano le sanzioni in materia di tributi comunali decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali.

Visto il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n° 471, ove, al titolo II, Artt. 13 e 15 si disciplinano le sanzioni in materia di riscossione dei tributi, decorrenti dal 1° aprile 1998, con l'abrogazione, a decorrere dalla stessa data, delle soprattasse disposte dalle specifiche leggi sui tributi comunali.

Visto il Decreto del Direttore del Dipartimento delle Entrate del 11 giugno 1998, relativo alle modalità di versamento in caso di ravvedimento operoso, definizione agevolata e definizione in via breve.

Ritenuto, quindi, di stabilire per l'ICI e per l'ICIAP i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi d'imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.

- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 90% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- i) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 25% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di incompletezza dei documenti di versamento.

Ritenuto, quindi, di stabilire per la TARSU i criteri che dovranno essere seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dalla legge, come in appresso:

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare i 180 giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di presentazione della stessa in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto precedentemente e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di sua presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsti dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabiliti in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele, incidente sull'ammontare della tassa.
- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione della tassa, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 90% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata

restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

Ritenuto, altresì, con riferimento al disposto di cui all'Art. 12 del D.Lgs. 472/97, che detta la disciplina del concorso di violazioni e della continuazione rendendo obbligatoria l'applicazione di un'unica sanzione congruamente elevata nell'ammontare, in caso di più violazioni della medesima disposizione o di diverse disposizioni, di stabilire che:

- a) Se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
- c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- e) Se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
- f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
- g) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%.
- i) Se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto
- j) Nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificamente:

- 1.1) se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;
- 1.2) se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;
- 1.3) se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;
- 1.4) se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3.

Ritenuto inoltre, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'Art. 7 del D.Lgs 472/97, di fissare il criterio che in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non

inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà.

Ritenuto, ancora, con riferimento al disposto del comma 4 dell'Art. 7 del più volte citato D.Lgs. 472/97, che ammette la riduzione della sanzione fino alla metà del minimo qualora ricorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione fra l'entità del tributo, cui la violazione si riferisce, e la sanzione medesima, di stabilire che detta sproporzione ricorra allorché l'ammontare della sanzione sia superiore al triplo del tributo dovuto. In tale caso la sanzione viene ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Ritenuto, infine, con riferimento all'Art. 3 del D.Lgs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di favor rei, di stabilire che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile addivenendo, dunque, in ossequio al detto criterio, all'individuazione dell'esatto ammontare delle sanzioni da indicare negli atti di contestazione ovvero negli atti di irrogazione della sanzione.

Preso atto:

- che l'Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97, dispone che per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze dei versamenti diretti sia applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato;
- che il comma 2 dello stesso Art. 13, D.Lgs. 471/97, dispone che identica sanzione del 30% sia applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una sua frazione, nel termine previsto.

Preso atto inoltre che la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo tributario, di cui ai D.Lgs. 472/97, 471/97 e 473/97, non ha modificato quanto previsto in materia di ICI dall'Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, relativamente ai fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.

Vista la proposta del Funzionario Responsabile dei tributi in data/.../....., che qui si intende integralmente richiamata e che forma parte integrante della presente deliberazione, ove, in base al disposto dei Decreti Legislativi 18.12.1997 n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni, si individuano i criteri di carattere generale e particolare per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

Visti i pareri dei funzionari responsabili in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare i criteri in appresso specificati per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti i seguenti tributi comunali: ICI e ICIAP.
 - a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni.

- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di presentazione delle stesse in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto in periodi d'imposta precedenti e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o di loro presentazione in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.
- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele, incidente sull'ammontare dell'imposta.
- f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione dell'imposta, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
- g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
- h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 90% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- i) applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 25% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di incompletezza dei documenti di versamento.

2) Di approvare i criteri in appresso specificati per la determinazione delle sanzioni tributarie concernenti la TARSU:

- a) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo non superiore a 30 giorni.
- b) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 125% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di presentazione della denuncia di occupazione o di variazione con ritardo superiore a 30 giorni ed inferiore a un periodo predeterminato che non potrà comunque superare i 180 giorni dalla data di scadenza dell'obbligo di presentazione.
- c) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 175% del minimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di presentazione della stessa in momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b) da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia già sorto precedentemente e sia stato, in passato, regolarmente adempiuto.
- d) Applicazione della sanzione in misura pari al massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di omessa presentazione della denuncia di occupazione o di variazione o di sua presentazione in

momento successivo alla scadenza del termine di cui alle precedenti lettere a) e b), da parte di un soggetto per il quale l'obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta, ovvero, se già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto.

- e) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsti dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabiliti in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele, incidente sull'ammontare della tassa.
 - f) Applicazione della sanzione in misura pari al minimo stabilito dalla legge in caso di presentazione di denuncia di occupazione o di variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa o, comunque, in caso di qualsivoglia altra violazione non suscettibile di ricadere sulla determinazione della tassa, quale ad esempio gli errori formali presenti nella denuncia.
 - g) Applicazione della sanzione in misura intermedia tra il minimo e il massimo edittalmente previsto dalla legge e non inferiore al 50% della differenza tra il minimo e il massimo stabilito in caso di compilazione incompleta o infedele di questionari.
 - h) Applicazione della sanzione in misura non inferiore al 90% del massimo edittalmente previsto dalla legge in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- 3) Di determinare, in conseguenza dei criteri fissati, l'entità delle sanzioni per le diverse fattispecie di violazioni, come in appresso:

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

VIOLAZIONI

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni,
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto in periodi d'imposta precedenti sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento.

SANZIONI

- a) del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;

- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 100.000;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) £ 100.000;
- g) non inferiore a £ 300.000;
- h) non inferiore a £ 450.000;
- i) non inferiore a £ 400.000.

IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE E DI ARTI E PROFESSIONI

VIOLAZIONI

- a) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della dichiarazione o della denuncia con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo di presentazione;
- c) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto in periodi d'imposta precedenti sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;
- d) omessa presentazione della dichiarazione o della denuncia o presentazione della stessa in momento successivo al 31 dicembre dell'anno di insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione o denuncia omessa si riferisce, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato adempiuto;
- e) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele incidente sull'ammontare dell'imposta;
- f) presentazione di dichiarazione o denuncia infedele non incidente sull'ammontare dell'imposta; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione dell'imposta (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune;
- i) incompletezza dei dati identificativi nella documentazione di versamento.

SANZIONI

- a) del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- b) non inferiore al 125% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- c) non inferiore al 175% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- d) 200% del tributo dovuto con un minimo di L. 200.000;
- e) non inferiore al 75% della maggiore imposta dovuta;
- f) £ 100.000;
- g) non inferiore a £ 300.000;
- h) non inferiore a £ 450.000;
- i) non inferiore a £ 400.000.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

VIOLAZIONI

- a) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo non superiore a 30 giorni;
- b) tardiva presentazione della denuncia di occupazione o variazione con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro 180 giorni dall'insorgenza dell'obbligo di presentazione;

- c) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione già sorto precedentemente sia stato, in passato, regolarmente adempiuto;
- d) omessa presentazione della denuncia di occupazione o variazione o presentazione della stessa in momento posteriore al 180° giorno dall'insorgenza dell'obbligo, da parte di soggetto il cui obbligo di presentazione sia sorto per la prima volta, ovvero, già sorto in precedenza non sia mai stato regolarmente adempiuto;
- e) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele incidente sull'ammontare della tassa;
- f) presentazione di denuncia di occupazione o variazione infedele non incidente sull'ammontare della tassa; altri errori od omissioni non incidenti sulla determinazione della tassa (c.d. errori formali);
- g) compilazione incompleta o infedele di questionari;
- h) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti; mancata restituzione di questionari entro i sessanta giorni dalla richiesta e, in genere, ogni altro inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.

SANZIONI

- a) della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
 - b) non inferiore al 125% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
 - c) non inferiore al 175% della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
 - d) della tassa dovuta con un minimo di L. 100.000;
 - e) non inferiore al 75% della maggiore tassa dovuta;
 - f) £ 50.000;
 - g) non inferiore a £ 275.000;
 - h) non inferiore a £ 450.000.
- 4) Di adottare per il caso di concorso di violazioni e di violazioni continuate, i seguenti criteri per l'applicazione delle sanzioni e la determinazione del loro ammontare:
- a) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
 - b) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;
 - c) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
 - d) se le disposizioni violate con una medesima azione od omissione, ovvero se le violazioni della medesima disposizione sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
 - e) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di due, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 25%;
 - f) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di tre, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 50%;

- g) e le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono non più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata di non meno del 75%;
- h) se le violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile o la liquidazione anche periodica del tributo sono più di quattro, si applica la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata del 100%;
- i) se le violazioni di cui ai punti precedenti da a) a h) rilevano ai fini di più tributi, la sanzione base sulla quale operare l'aumento viene incrementata di un quinto;
- j) nel caso che le violazioni in parola riguardino periodi di imposta diversi la sanzione base sulla quale operare gli aumenti viene aumentata in misura non inferiore alla metà della stessa per ciascun periodo d'imposta interessato.

Specificatamente:

- 1.1) se le violazioni riguardano 2 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 50%, ovvero: sanzione base x 1,5;
- 1.2) se le violazioni riguardano 3 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 100%, ovvero: sanzione base x 2;
- 1.3) se le violazioni riguardano 4 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 150%, ovvero: sanzione base x 2,5;
- 1.4) se le violazioni riguardano 5 periodi di imposta la sanzione base viene aumentata in una misura non inferiore al 200%, ovvero: sanzione base x 3.

5) Di stabilire, con riferimento alla recidiva prevista dal comma 3 dell'Art. 7 del D.Lgs 472/97, che in ipotesi di recidiva semplice (una unica violazione nel precedente periodo di tre anni) la sanzione che dovrebbe essere irrogata venga aumentata in misura non inferiore ad un terzo e, in ipotesi di recidiva reiterata (più di una violazione nel precedente periodo di tre anni), venga aumentata della metà;

6) Di stabilire, in relazione al disposto del comma 4 dell'Art. 7 più volte citato D.Lgs. 472, che ricorra sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione allorché l'ammontare della sanzione stessa sia superiore al triplo del tributo dovuto cosicché in tale caso la sanzione venga ridotta a tale misura (triplo del tributo).

7) Di stabilire, con riferimento all'Art. 3 del D.Lgs. 472/97 che disciplina la successione delle leggi nel tempo in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie in ossequio al principio di legalità ed al principio di favor rei, che per individuare la norma più favorevole si debba fare riferimento non solo alla mera comparazione delle pene edittali, ma a tutti i meccanismi che in concreto determinano l'aumento o la riduzione della sanzione applicabile.

8) Di prendere atto, in riferimento all'Art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97, che per la mancata esecuzione, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze dei versamenti diretti sia applicata la sanzione in misura pari al 30% di ogni importo non versato e, in riferimento al comma 2 dello stesso Art. 13, che identica sanzione del 30% sia applicata in ogni caso di mancato pagamento di un tributo, o di una sua frazione, nel termine previsto.

9) Di prendere inoltre atto di quanto disposto in materia di ICI dall'Art. 11, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in merito all'imposta dovuta per i fabbricati sprovvisti di rendita e che pertanto qualora la rendita attribuita dall'Ufficio Tecnico competente risulti superiore di oltre il 30% di quella dichiarata, la maggiore imposta dovuta sia maggiorata del 20% a titolo di sanzione.